



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dott. Francesco Micela

Presidente

dott.ssa Angela Lo Piparo

Giudice

dott.ssa Flavia Coppola

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 3581 dell'anno 2024, promosso da

[REDACTED], nato a [REDACTED] (Tunisia) il [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.

Giulia Vicari, giusta procura allegata al ricorso;

-ricorrente -

CONTRO

**Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Palermo;**

- resistente -

e con l'intervento del

Pubblico Ministero

- interveniente necessario -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008, depositato telematicamente il giorno 19 marzo 2024, l'odierno ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, emesso il giorno 20 settembre 2023 e notificato in data 5 marzo 2024 (circostanza non contestata), con il quale è stata respinta per manifesta infondatezza la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente lamenta l'erroneità della motivazione del provvedimento impugnato,

insistendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione speciale.

L'Amministrazione resistente si è costituita con nota del Presidente della Commissione Territoriale di Palermo richiamando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato.

In vista dell'udienza, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso chiedendo che la causa venisse posta in decisione.

2. Venendo al merito, il Collegio ritiene che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dalla ricorrente non integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, della protezione internazionale, condividendosi le ragioni con cui la Commissione ha rigettato per manifesta infondatezza l'istanza di protezione dallo stesso presentata.

Va osservato, al riguardo, che il ricorrente - in occasione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo (condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione innanzi a questo Tribunale) - ha affermato:

- di essere cittadino tunisino e di essere nato e cresciuto a Mahdia;
- di essere musulmano;
- di avere studiato per sette anni nel proprio Paese e di avere ivi lavorato occasionalmente come cameriere;
- di avere perso il padre e di avere in patria la madre -malata - e tre sorelle, con le quali è in contatto oltre ad avere una sorella che vive in Italia con il marito, cittadino italiano;
- di avere avuto difficoltà in Tunisia a trovare un lavoro stabile e di avere avuto problemi economici;
- di avere lasciato il Paese di origine per trovare un modo per vivere dignitosamente e dare aiuto alla propria famiglia;
- di essere ospite in Italia della sorella e del cognato;

- di non avere alcun timore specifico in caso di rimpatrio, temendo solo di non potere aiutare la propria famiglia e la madre malata (cfr. verbale di audizione innanzi alla Commissione territoriale del 20 settembre 2023).

3. Orbene, è incontestato oltre che evidente - alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente - che nel caso di specie non sussiste alcun rischio di “*persecuzione*” correlato a motivi di “*razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica*” nell’accezione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico o sociale, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

Il ricorrente, invero, ha lasciato il proprio Paese per motivi di natura economica.

Va, pertanto, confermata l’esclusione dei presupposti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, neppure invocato in ricorso.

4. Del pari va esclusa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07.

Nella specie non è, invero, ravvisabile alcun pericolo di “*danno grave*” nell’accezione delineata dall’art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale “*a) condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”).

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 251/07, infatti, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (nell’accezione di cui al citato art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

Ciò precisato, il ricorrente non ha comprovato di rientrare in una delle categorie di soggetti esposti a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, né è stata dimostrata l’esistenza di provvedimenti giurisdizionali dal quale possa desumersi il rischio di concreta incarcerazione in condizioni inumane o degradanti, con

conseguente insussistenza di sufficienti elementi individualizzanti che possono legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 14.

Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui al punto c) del citato art. 14, va precisato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha statuito che *“l’esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”*, aggiungendo che *“l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [...] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”* (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).

Orbene, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all’attuale contesto socio-politico-religioso della Tunisia emerge che nel Paese in questione non sussiste alcun conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un’estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminata tali da porre in ogni caso a rischio l’incolumità personale della ricorrente medesima.

A seguito della caduta del pluriennale regime del Presidente Zine el-Abidine Ben Ali (contrassegnato da prese di posizione ed atti suscettibili di connotare significative limitazioni di diritti umani individuali e libertà politiche), infatti, non è in atto una situazione di diffuso conflitto armato interno, non integrando le manifestazioni di protesta verificatesi nel corso degli anni, per ragioni di natura sostanzialmente economica, alcuna violenza indiscriminata.

Va, d’altronde, evidenziato che con Decreto interministeriale del 4 ottobre 2019, adottato in esecuzione della facoltà prevista dall’art. 2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, la Tunisia è stata inserita nel novero dei Paesi di origine sicura.

Né alcun conflitto armato e/o violenza indiscriminata si sono verificati a seguito dei più recenti avvenimenti politici connessi alle decisioni del Presidente Kais Saied il

quale, invocando l'articolo 80 della Costituzione (che attribuisce al presidente poteri straordinari in situazioni di emergenza), il 25 luglio 2021 ha sospeso l'attività del Parlamento e l'immunità parlamentare per 30 giorni (poi prorogati), sciolto il governo e dimesso il Primo ministro Hichem Mechichi, dopo che nei giorni precedenti vi erano state delle manifestazioni durante le quali migliaia di persone si erano radunate per chiedere le dimissioni del primo ministro, a causa della mala gestione della crisi pandemica e della campagna vaccinale nonché della crisi economica perdurante (cfr. International Crisis Group, Tunisia, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/august-alerts-and-july-trends-2021#tunisia>).

Successivamente, d'altronde, il Presidente ha nominato il nuovo capo del governo - Najla Bouden, primo premier donna del Paese - ed approvato la nuova squadra di governo dalla stessa formata (cfr. "Tunisia: nominato il nuovo governo", 11 ottobre 2021, su <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/10/11/tunisia-nominato-governo/>).

A ciò va aggiunto che durante il discorso rivolto alla nazione il 13 dicembre 2021, il Presidente ha annunciato che, a partire dal primo gennaio 2022, sarebbero state avviate consultazioni popolari, per via elettronica, riguardanti alcune riforme elettorali e costituzionali, le quali sarebbero state successivamente oggetto di un referendum, effettivamente tenutosi il 25 luglio 2022. Il 26 luglio 2022 è stata adottata la nuova Costituzione ed il 17 dicembre 2022 si sono tenute le nuove elezioni legislative. Vero è, peraltro, che nell'ultimo anno la Tunisia ha visto una regressione della libertà di espressione e di stampa, ma gli arresti e le persecuzioni hanno riguardato attivisti, giornalisti ed oppositori politici, categorie cui non appartiene il ricorrente (cfr. "Rapporto annuale sui diritti umani nel 2021", Dipartimento di Stato USA, 12 aprile 2022; "Rapporto annuale sulla situazione di diritti umani nel 2022", Human Rights Watch, 12 gennaio 2023; "Rapporto annuale sui diritti umani nel 2022", Dipartimento di Stato USA, 20 marzo 2023; "Rapporto annuale sulla situazione di diritti umani nel 2023", Human Rights Watch, 11 gennaio 2024; reperibili su www.ecoi.net).

Si segnala, d'altronde, che l'inclusione della Tunisia nel novero dei paesi di origine

sicura di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 25/2008 è stata recentemente confermata con decreto ministeriale del 7 maggio 2024 e poi con con D.L. n. 158/2024, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale.

Alla luce di quanto esposto, va, dunque, esclusa anche la ricorrenza di un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14, lett. c) del citato D.Lgs. n. 251/07.

Ne consegue che non va dichiarato il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.

5. Quanto alla domanda volta al riconoscimento della protezione complementare, alla luce della vigente normativa *ratione temporis* applicabile in considerazione della data di presentazione dell'istanza di protezione (11 settembre 2023, come emerge da mod. C/3 in atti) e tenuto conto di quanto allegato e documentato nel corso del giudizio, devono, invece, ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per "protezione speciale" ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.

Infatti, ai sensi del citato art. 32, commi 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente al Tribunale in sede di opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per "protezione speciale".

Nel caso di specie detti presupposti si ritengono sussistenti.

Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo) in base a quale "è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano".

Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata

e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).

Orbene, il ricorrente vive in Italia dal 2023 e ha qui subito avviato un proficuo percorso di integrazione.

Lo stesso, in particolare, ha documentato di svolgere l'attività lavorativa di ceramista senza soluzione di continuità sin dal 14 novembre 2023, dapprima alle dipendenze della società "Nicolò Giuliano Ceramiche s.r.l.s." e dall'11 marzo 2024 alle dipendenze della "Giuliano Ceramiche d'arte s.r.l.", percependo una retribuzione adeguata al proprio mantenimento (cfr. comunicazioni unilav e buste paga in atti).

Lo stesso ha, altresì, provato di avere la disponibilità di un autonomo alloggio abitativo a Monreale (Pa) in virtù di un apposito contratto di comodato (cfr. contratto in atti).

Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può quindi predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

6. Il Parziale accoglimento del ricorso induce a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa, domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto alla protezione speciale, ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08, in favore del ricorrente con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale.

2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Così deciso in data 4 dicembre 2024

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Flavia Coppola

dott. Francesco Micela

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.